



*Schema di Contratto*

**CONTRATTO ASI N. .... 2018**

**“Acquisizione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l’Agenzia Spaziale Italiana con destinazione presso le proprie Sedi /Basi di Roma, Matera”**

**CIG 7594037D91**

TRA

L’Agenzia Spaziale Italiana (d’ora innanzi indicata come ASI) con sede in Via del Politecnico, snc 00133 Roma - codice fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Anna Sirica.

E

..... (d’ora innanzi denominata indicata come **Contraente**) con sede legale in....., con capitale sociale .....Euro iscritta al Registro delle imprese di .....numero d’iscrizione e Codice Fiscale ....., autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n....., rappresentata da....., nato a ..... il e residente a .....nella sua qualità di legale rappresentante.

**PREMESSE**

Visto il decreto n. ....del ..... con il quale il Direttore Generale ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore di ..... della procedura aperta esperita ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”);

La Società ..... è risultata aggiudicataria della predetta procedura, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del Codice.

Viste le lettere con le quali in data .....il Responsabile del Procedimento ha comunicato gli esiti della gara alle ditte partecipanti;



✍

L'aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice.

È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il Contraente ha corrisposto in data..... ad ASI le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati in data ..... in applicazione di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del Codice e dall'art. 5 co. 2 del DM 02/12/2016 (GU 25.1.2017 n. 20) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (importo in lettere) IVA inclusa.

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D.lgs. n. 81 del 15.06.2015 e dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 9 luglio 2018 n. 8 (cd. Decreto dignità) - che prevede che alle P.A. continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto - per il seguente profilo professionale ed inquadramento riferito al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, Sezione istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, stipulato in data 19.04.2018, da impiegare presso le sedi dell'ASI di Roma e Matera in funzioni non direttive che attualmente prevede il seguente costo orario:

PROFILO PROFESSIONALE : COLLABORATORE/OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE  
LIVELLO DI INQUADRAMENTO : 7°

Livello VII
€ 28,139

Collab./Operat.  
d'amministrazione

a tali importi verrà applicato il moltiplicatore riportato in offerta di ..... fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale. Detto moltiplicatore verrà altresì applicato alle variazioni degli importi di ciascun profilo intervenute a seguito dei successivi rinnovi del CCNL.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

## Art. 2 - Importo, durata e facoltà di opzione

L'importo massimo complessivo del contratto, per un numero medio annuo di 12 unità di profili non direttivi è di € ..... (+IVA sulla parte imponibile).

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste; fermo restando che l'ASI, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, con un'oscillazione in aumento o in diminuzione del 20%.

Il contratto avrà decorrenza presumibilmente a partire dal 1° dicembre 2018 e, comunque, dalla data della stipula ed avrà validità di ventiquattro mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con contratti individuali di somministrazione. L'ASI si riserva di procedere in qualsiasi momento al riorientamento delle attività previo accordo con il Contraente.

### **Art. 3 - Obblighi del Contraente**

Il Contraente si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Il Contraente si impegna inoltre a fornire all'ASI, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata

Sono a carico del Contraente tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'ASI procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro al Contraente mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile dell'Unità Valorizzazione delle Risorse Umane (VRU), nel termine di preavviso non superiore a 5 giorni lavorativi.
- 2) L'ASI dovrà corredare ciascuna richiesta di prestatore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate con fax o via e - mail:
  - a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria profilo e livello, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
  - b) modalità (tempo pieno /part/time) e durata presunta della prestazione lavorativa;
  - c) sede ed orario di lavoro;
  - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'ASI inquadrati nel medesimo profilo.
- 3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
- 4) L'attività del prestatore presso l'ASI è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

- 5) L'orario di lavoro di ogni singolo prestatore richiesto, di norma, a tempo pieno di 36 ore su base settimanale secondo l'articolazione di volta in volta prevista, sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1.
- 6) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- 7) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dal Contraente ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
- 8) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
- 9) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al prestatore saranno comunicati al Contraente che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'ASI.
- 10) Il Contraente provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che prestatore essi svolgeranno presso l'ASI.
- 11) L'ASI osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 12) Il personale richiesto dall'ASI dovrà essere già istruito e formato, a cura del Contraente, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento, il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'ASI per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo e decentrato integrativo, applicate ai lavoratori dipendenti.
- 13) Il prestatore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo. Il prestatore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

14) Il Contraente è obbligato a pagare direttamente al prestatore di lavoro la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali.

15) Il Contraente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016. Tale dovere di riservatezza dovrà essere assicurato anche dai prestatori di lavoro temporaneo secondo le norme in vigore.

#### **Art. 5 - Prezzo del servizio, fatturazione e modalità dei pagamenti**

- 1) Il moltiplicatore indicato in offerta dall'Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. L'ASI si obbliga a corrispondere al Contraente, per ogni ora utile ai fini della retribuzione, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre Iva sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore eventualmente intervenuti in corso del presente contratto
- 2) Al fine del computo delle ore utili ai fini della retribuzione l'ASI, in persona del Responsabile Unico del Procedimento, sottoscriverà l'apposita scheda rilasciata dall'ufficio presenze che sarà trasmessa all'impresa fornitrice dal prestatore.
- 3) Il Contraente dovrà emettere fattura, con cadenza mensile, e a consuntivo.
- 4) Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal DM 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 co. 210 l. 244/2007.
- 5) Ogni singola fattura (unica per ciascun periodo, tipicamente mese) dovrà riportare il dettaglio delle ore pagate che dovranno essere coincidenti con quelle utili ai fini della retribuzione di cui ai precedenti punti 1 e 2 distinte per tipologia. Le ore utili ai fini della retribuzione corrispondono alla sommatoria di ogni tipologia, ossia: ore di lavoro regolarmente prestate, giorni di ferie e/o festività soppresse maturati, eventuali ore di ROL risultanti non recuperate alla fine del periodo di missione ovvero recuperate nel corso del predetto periodo, festività cadenti in giorno ferialo, ogni altro istituto retribuito. Tali ore saranno addebitate all'ASI in base al medesimo costo orario del profilo professionale

richiesto come risultante dagli esiti della procedura. Le ferie e/o le festività soppresse maturate devono essere godute all'interno del periodo di missione fatte salve eventuali circostanze eccezionali che andranno di volta in volta notificate dall'ASI.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ASI Agenzia Spaziale Italiana

Via del Politecnico, snc 00133 Roma

C.F. 97061010589

e trasmesse in conformità a quanto disciplinato dal DM 55/2013.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) data e numero progressivo, data della comunicazione di inizio servizio emesso dall'Unità Valorizzazione Risorse Umane del prestatore indicato nominativamente - data e atti del contratto individuale stipulato;
- b) esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- c) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca ed il relativo IBAN);
- d) il CIG;
- e) l'indicazione del Codice Univoco Ufficio UFI550;
- f) l'indicazione del RUP;
- g) l'indicazione del DEC;
- h) ogni altra indicazione utile.

L'ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all'accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'ASI dell'assenza del prestatore e a sostituire il medesimo entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta di sostituzione.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore, il Contraente provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'ASI provvederà al pagamento del servizio in conformità al D.Lgs. n. 231/2002.

#### **Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro**

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al prestatore o al Contraente, la stessa dovrà sostituire il prestatore entro ... giorni.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 7 – Obblighi a carico dell'ASI**

La gestione del contratto per conto ASI è in carico al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il quale, nell'ambito delle proprie competenze specificamente previste dalla normativa in vigore, garantirà il monitoraggio del contratto. Il RUP, per la direzione ed il controllo delle attività contrattuali si avvarrà del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'ASI applica il CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, Sezione istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, stipulato in data 19.04.2018, in caso di modifiche, si impegna a comunicare al Contraente gli estremi del CCNL da applicare, i relativi trattamenti retributivi, le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. Gli eventuali aggiornamenti riguardanti il CCNL dovranno, inoltre, essere tempestivamente comunicati affinché si possa procedere agli eventuali aggiornamenti per i prestatori somministrati.

#### **Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**

L'ASI, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che il Contraente possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Contraente dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente contratto.

#### **Art. 9 - Provvedimenti disciplinari**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dal Contraente, anche su segnalazione dell'ASI che comunicherà tempestivamente e comunque entro 10 giorni dall'evento gli elementi che formano oggetto della contestazione. A tal fine l'Unità Valorizzazione Risorse Umane nominerà uno o più funzionari preposti ad ispezioni e controlli rispetto alla regolare esecuzione del servizio.

Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme al contratto, il Contraente dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti rilevati. Tali inadempienze od irregolarità dovranno essere contestate al Contraente entro 10 giorni dall'evento e formare oggetto di apposito verbale di contestazione sottoscritto dai responsabili della citata Unità e del Contraente. A tal fine è indispensabile che il Contraente assicuri, in ogni momento, la disponibilità di un proprio Referente.

Nel caso di mancata ottemperanza e nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 12, con l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10.

#### **Art. 10 - Cauzione definitiva**

Il Contraente ha costituito il deposito cauzionale previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 mediante fidejussione n. .... emessa da ..... per l'importo di € ..... valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 93 commi 2 e 3 del Dlgs. 50/2016.

#### **Art. 11- Contratto**

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità**

Il contratto si risolve nei casi di cui all'art. 108 del Dlgs. 50/2016.

L'ASI si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo il diritto dell'ASI di richiedere il risarcimento dei danni subiti, in caso di 3 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:

- se il Contraente ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non conformi a

quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'ASI.

In tal caso, la risoluzione del contratto avverrà con preavviso di dieci giorni e con diritto al risarcimento di ogni danno, ivi compreso il maggior onere conseguente all'espletamento di una nuova procedura di selezione.

Oltre che per inadempimento, la risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'ASI mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 co. 3 del Codice dei Contratti;
- subappalto non autorizzato o cessione di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- violazione della Legge Antimafia;
- violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- frode;
- grave negligenza;

Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo.

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trenta per cento) del costo giornaliero del prestatore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza,

verso cui il Contraente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla notifica della contestazione inviata dall'ASI.

La penalità non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo del presente contratto.

In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, l'ASI procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

### **Art. 13 - Recesso dal contratto**

Il recesso dal contratto da parte del Contraente comporterà da parte dell'ASI l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

L'ASI si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'ASI si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse redatto dall'ASI;
- spese sostenute dal Contraente relative al presente contratto ed opportunamente documentate
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

### **Art. 14 - Osservanza di norme e regolamenti**

Il Contraente è soggetto alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'ASI rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e relative linee guida adottate dall'ANAC;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;

- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

#### **Codice di comportamento ASI:**

- Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI [www.asi.it](http://www.asi.it)) ed accetta quanto in quest'ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.
- Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
  - rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
  - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:**

Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Tutte le fatture ed i relativi strumenti di pagamento dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG)

### **Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Art. 15 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto**

È fatto divieto al Contraente di subappaltare (eccetto le attività di formazione) o cedere, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione. In caso di subappalto delle attività di formazione (ove specificato in sede di offerta) si rinvia a quanto previsto dall'art. 174 del D.lgs. 50/2016.

### **Art. 16 – Foro competente**

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del presente contratto sono di competenza del Foro di Roma.

### **Art. 17 – Spese, imposte, tasse**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del contraente.  
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

**Art. 18 – Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

IL CONTRAENTE

L'ASI

Roma,

Il Direttore Generale

